

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Riccardo Ferretti, nella qualità di difensore del sig. **Barbacano Manuel, (c.f. BRBMNL91T24H501X)**, nel giudizio nrg. **2060/2023** pendente dinanzi alla Sez. IV del TAR Lazio – Roma, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza all'**Ordinanza della Sezione 4^a del TAR Lazio – Roma, n. 3077/2023 del 23/02/2023 emessa nel giudizio nrg. 2060/2023.**

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e **numero di registro generale:**
TAR Lazio – Roma, nrg. 2060/2023.

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Barbacano Manuel (**ricorrente**)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**)
- Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione intimata**);
- Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale (**Amministrazione intimata**)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati ed oggetto del giudizio:

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) della valutazione pari a 22 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) del quesito n. 33 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

per quanto di ragione:

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a) (codice INF), pubblicata da RIPAM in data 12/12/2022, laddove colloca il ricorrente alla posizione 720 con 22 punti complessivi;

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente nonché per l'accertamento:

e) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,75 punti per l'annullamento del quesito n. 33, aggiuntivi rispetto ai 22 già conseguiti all'esito della prova scritta.

3.1. Sunto dei motivi di ricorso:

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEI QUESITI CONTESTATI.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA ESATTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il primo ed unico motivo di ricorso si contesta l'irragionevolezza del quesito n. 33 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso indetto per la copertura, presso diverse amministrazioni, di 2293 posti su ruoli non dirigenziali.

Il quesito recita come segue:

Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato

1° Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria

2° Valorizzi pubblicamente i contributi individuali **a favore del gruppo**

3° Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri

Orbene, la censura riferita al quesito è finalizzata a porre in evidenza l'illogicità ed ambiguità dello stesso.

Il motivo si riporta alla giurisprudenza del TAR Lazio, afferente proprio al quesito in questione, per cui:

“Osservato, infatti, che la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione resistente, nel riferirsi all'opportunità di organizzare “una serata in pizzeria”, sembra introdurre all'interno del quesito profili di ambiguità suscettibili di indurre in errore i candidati, impedendo loro l'individuazione della risposta corretta;” (Cfr. **TAR Lazio, Sez. IV°, ordinanza n. 6659/2022**)

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale di merito, relativa al profilo professionale identificato con il **Codice INF**, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, **si allega al presente avviso la graduatoria in questione:**

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata dal TAR Lazio – Roma con Ordinanza della Sezione 4^a del TAR Lazio – Roma, n. 3077/2023 del 23/02/2023 emessa nel giudizio nrg. 2060/2023.

7. Testo integrale del ricorso:

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
– ROMA**

Ricorre **Barbacano Manuel** nato a Roma (RM) il 24.12.1991, (c.f. BRBMNL91T24H501X), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. FRRRCR92A11F839U), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 663383.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore

Commissione del concorso pubblico a 2293 posti a di personale non dirigenziale in persona del legale rapp.te p.t.;

Nonché nei confronti:

Marcello Davì domiciliato presso l'indirizzo di PEC marcello.davi@geopec.it

Andrea Carlo Maresca domiciliato presso l'indirizzo di PEC a.maresca@pec.ording.roma.it

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) della valutazione pari a 22 punti della prova scritta del ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) del quesito n. 33 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);

per quanto di ragione:

c) della graduatoria finale di merito del concorso sub a) (codice INF), pubblicata da RIPAM in data 12/12/2022, laddove colloca il ricorrente alla posizione 720 con 22 punti complessivi;

d) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);

e) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente

nonché per l'accertamento:

e) del diritto del ricorrente all'assegnazione di ulteriori 0,75 punti per l'annullamento del quesito n. 33, aggiuntivi rispetto ai 22 già conseguiti all'esito della prova scritta.

FATTO

A) Il ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021.

Nello specifico, il ricorrente partecipava per le n. 464 posizioni relative al profilo assistente scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico, definite dal **Codice INF**.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata in **due fasi**:

- **Una prova selettiva scritta**, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata **dall'art. 6 del Bando**, consistente nella somministrazione di un questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e **idoneità fissata a 21**. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta +0,75 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,25 punti.

Inoltre, una parte del questionario veniva dedicata ai quesiti situazionali (n. 8 quesiti), **relativi a problematiche organizzative e gestionali, dove veniva richiesto al candidato di decidere, tra tre diversi corsi di azione proposti, quello più efficace per fronteggiare la problematica posta.** A seconda dell'efficacia della risposta fornita veniva assegnato un punteggio differente, nello specifico:

- risposta "più efficace" + 0,75 punti (corso di azione ritenuto più efficace nel fronteggiare la problematica posta);
- risposta "neutra" +0,375 punti (corso di azione ritenuto mediamente efficace nel fronteggiare la problematica posta);
- risposta "meno efficace" 0 punti (corso di azione ritenuto inefficace nel fronteggiare la problematica posta);
- **Una fase di valutazione titoli**, regolata dall'art. 7 del Bando, alla quale hanno accesso esclusivamente i candidati risultati idonei alla prova scritta;

B) Il ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando.

In data 08/07/2022, l'Amministrazione pubblicava gli esiti della prova scritta ed il sig. Barbacano prendeva atto del punteggio conseguito pari a 22 punti che gli consentiva di accedere alla successiva fase concorsuale.

In data **12/12/2022**, terminata la fase di valutazione dei titoli, veniva pubblicata la graduatoria finale di merito che vedeva il ricorrente nominato vincitore e collocato alla **posizione 720 con 22 punti.**

Sicché, il ricorrente visionava il proprio questionario e si rendeva conto della presenza di un quesito situazionale del tutto irragionevole ed illogico, ossia il quesito **n. 33 del test somministrato** in sede di prova, la cui **ambigua formulazione non consentiva al ricorrente di poter individuare una risposta corretta, con la conseguente perdita della possibilità di ottenere ulteriori 0,75 punti, punteggio che, alla luce del collocamento in graduatoria, costava al ricorrente almeno 200 posizioni graduatoria.**

Il quesito in questione è già stato oggetto di pronuncia cautelare da parte di codesto on.le TAR (Cfr. **TAR Lazio, Sez. IV°, ordinanza n. 6659/2022.**)

Il punteggio assegnato al ricorrente ed il suo collocamento in graduatoria sono illegittimi e gravemente lesivi dei suoi interessi, sicché se ne chiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per il seguente

MOTIVO

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEI QUESITI CONTESTATI. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UNIVOCITÀ DELLA RISPOSTA ESATTA. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Orbene, la valutazione (22/30) assegnata alla prova scritta del ricorrente risulta ingiustamente inferiore rispetto a quella che avrebbe meritato, ciò a causa di un quesito situazionale che risulta manifestamente **ambiguo** ed irragionevole, la cui formulazione non ha consentito al ricorrente di poter individuare una risposta corretta, perdendo, per tale ragione, la possibilità di ottenere ulteriori 0,75 punti.

Nel dettaglio, il quesito in questione è contraddistinto dal numero **33 del test somministrato al ricorrente.**

I.a. Il quesito situazionale n. 33 recita:

Stai lavorando in un team che pur avendo buoni risultati non sembra essere integrato

1° Cerchi di orientarlo meglio verso il lavoro di gruppo organizzando una serata in pizzeria (opzione indicata come esatta dall'Amministrazione)

2° Valorizzi pubblicamente i contributi individuali a favore del gruppo

3° Credi che è meglio lasciare stare, finché ci saranno risultati efficaci è meglio non alterare gli equilibri (opzione indicata dal ricorrente)

La **1° opzione** è stata ritenuta dall'Amministrazione la "più efficace", mentre il ricorrente ha indicato la 3° opzione di risposta non ottenendo alcun punteggio.

Orbene, nonostante l'amplessima discrezionalità che connota la materia dei quesiti situazionali, **quest'ultima non sfugge al sindacato del giudice amministrativo laddove si sia in presenza di macroscopici profili di illogicità ed irragionevolezza, come accade nel caso di specie** dove l'Amministrazione ha indicato come opzione più efficace **quella di organizzare una pizza con i colleghi.**

Non ben si comprende come una **serata in pizzeria**, attività da svolgersi **fuori** dall'orario di lavoro ed alla quale non è assolutamente detto che potranno partecipare tutti i membri del team, possa avere un effetto migliorativo sul **lavoro di gruppo.**

La risposta indicata come corretta dall'Amministrazione risulta affetta da macroscopica illogicità ed irragionevolezza, tale da rendere il quesito di per sé ambiguo, **impedendo al candidato di poter individuare una risposta che sia certamente esatta e sovrapponibile alle richieste poste dal quesito stesso.**

In altre parole, la formulazione del quesito e la risposta indicata dall'Amministrazione come esatta, oltre ad affliggere il quesito in sé rendendolo manifestamente irragionevole e meritevole di annullamento, a prescindere dalla risposta data dal ricorrente, hanno reso il quesito equivoco impedendo al sig. Barbacano di poter fornire una risposta corretta. Sulla legittimità di tale quesito si è già espresso, seppur in sede cautelare, codesto on.le TAR: **"Osservato, infatti, che la risposta indicata come corretta dall'Amministrazione resistente, nel riferirsi all'opportunità di organizzare "una**

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

serata in pizzeria”, sembra introdurre all’interno del quesito profili di ambiguità suscettibili di indurre in errore i candidati, impedendo loro l’individuazione della risposta corretta;” (Cfr. **TAR Lazio, Sez. IV°, ordinanza n. 6659/2022**).

Come evidenziato dal TAR, i profili di ambiguità contenuti nel quesito hanno certamente pregiudicato le possibilità del ricorrente di poter fornire una risposta indubbiamente esatta tra le opzioni fornite.

Tale pregiudizio non può che trovare ristoro nella concessione del punteggio positivo attribuibile per il quesito impugnato che, laddove fosse stato correttamente formulato, avrebbe consentito al ricorrente di poter ottenere un miglior piazzamento in graduatoria con conseguente aumento delle possibilità di rientrare nei futuri scorrimenti di graduatoria.

Il carattere di ampia discrezionalità che regola la materia non può giustificare decisioni **assolutamente illogiche** volte a preferire corsi d’azione palesemente inefficaci sul piano dello sviluppo professionale e lavorativo.

Sul sindacato del GA rispetto ai quesiti situazionali, si è da ultimo pronunciato sempre il TAR Lazio che ha affermato: **“Orbene il Collegio, pur riconoscendo l’esistenza di forti limiti al sindacato giudiziale sui quesiti situazionali, vertendosi in una materia connotata da amplissima discrezionalità (cfr. Tar Lazio - Roma, 31 gennaio 2022 n. 1122 di questa Sezione), ritiene che nel caso di specie ricorrano le condizioni per censurare le valutazioni dell’Amministrazione: la scelta di attribuire un punteggio maggiore alla risposta “3” rispetto a quella fornita dal ricorrente appare manifestamente**

illogica ed irragionevole” ed ancora **“Ebbene, seguendo un criterio di mera logica e ragionevolezza, la soluzione più opportuna non può che essere la prima, quella scelta dalla ricorrente, giacché la stessa prevede un comportamento onesto e trasparente allo scopo di far comprendere all’ipotetico collaboratore che non estendere l’invito a tutti i colleghi potrebbe causare dissapori all’interno dell’ufficio”** (TAR Lazio, Sez. IV, sent. n. 11793/2022).

Inoltre il Consiglio di Stato rispetto alle modalità di formulazione dei quesiti da inserire nei test a risposta multipla somministrati nel corso di concorsi pubblici ha affermato che: **“6.7. La commissione, invero, non deve tendere “tranelli” e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo.**

6.8. La circostanza che l’odierno appellante abbia scelto la risposta C, neppure astrattamente giustificabile e senz’altro sbagliata, non toglie dunque nulla all’erroneità insita nella formulazione del quesito n. 9, illegittimo.” (Cfr. **C.d.S., Sez. III°, sent. n. 6756/2022 del 01/08/2022**).

In virtù di quanto suesposto, che determina l’illegittimità del quesito per **manifesta illogicità ed irragionevolezza**, al ricorrente spetta il riconoscimento di **+0,75 punti, pari al punteggio che avrebbe potuto conseguire laddove il quesito fosse stato formulato in maniera non equivoca consentendogli di individuare una risposta certamente esatta.**

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch’esso evidente e deriva dal fatto che il mancato riconoscimento del pieno punteggio per il quesito impugnato, determina il serio pericolo che il sig. Barbacano non sia incluso nei futuri scorrimenti di graduatoria che verranno effettuati dall’Amministrazione una volta terminate le operazioni di immissione in servizio dei vincitori di concorso.

Invero, la presenza del quesito ambiguo nel questionario del ricorrente ha determinato una perdita di 0,75 punti che si è riflessa sul posizionamento in graduatoria determinando una perdita di **almeno 200 posizioni**, nello specifico il sig. Barbacano, attualmente collocato al 720° posizione, si sarebbe posizionato almeno 519°, **ossia a ridosso dei vincitori di concorso.**

Appare evidente che, nella denegata ipotesi in cui codesto on.le Collegio non concedesse la tutela cautelare richiesta, il ricorrente correrebbe il rischio di non rientrare negli scorrimenti di graduatoria perdendo la possibilità di ottenere la posizione lavorativa ambita.

Pertanto, si chiede all’on.le Collegio adito di **disporre il riesame del punteggio attribuito alla prova scritta del sig. Barbacano con conseguente aggiornamento della posizione in graduatoria.**

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell’elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, relativamente al profilo codice INF, **conceda l’integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.**

P.Q.M.

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: *avvocato.ferretti@pec.it* - Mail: *r.ferretti@outlook.it*

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa. Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite da distrarsi in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed il CU dovuto è pari ad €. 325,00.

Napoli – Roma, lì 31/01/2023

Avv. Riccardo Ferretti